

N. 94495



REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

SPETTACOLO

Domanda di revisione

12 MAG. 2000

Il sottoscritto MARIA TERESA GIORGETTI residente a ROMA

Via ..... legale rappresentante della Ditta CECCHI GORI GROUP
FIN.MA.VI. SRL VIA VALADIER 42

Tel. .... con sede a ROMA domanda, in nome e per conto della Ditta

stessa, la revisione della pellicola dal titolo: 'GRIDLOCK'D (tit.orig. GRIDLOCK'D
trad.lett. INGABBIATI) 2 EDIZIONE 2000

di nazionalità: USA produzione: INTERSCOPE COMMUNICATIONS

dichiarando che la pellicola stessa viene per la prima volta sottoposta alla revisione.

Lunghezza dichiarata metri 2.199 Accertata metri

Roma, li 21 MAG. 2000 CECCHI GORI GROUP FIN.MA.VI. S.p.A. M. TERESA GIORGETTI PROCURATORE SPECIALE

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO

TITOLI DI TESTA: MARIO E VITTORIO CECCHI GORI PRESENTANO POLYGRAM FILMED ENTERTAINMENT PRESENTA
UNA PRODUZIONE INTERSCOPE COMMUNICATIONS IN ASSOCIAZIONE CON DEF PICTURES E PAUL WEBSTER &
DRAGON PICTURES UN FILM DI WONDIE CURTIS HALL TIM ROTH... TUPAC SHAKUR 'GRIDLOCK'D'
(INGABBIATI) THANDIE NEWTON CHARLES FLEISCHER - HOWARD HESSEMAN - JAMES PICKENS JR. JOHN
SAYLES - TOM TOMLES - TOM WRIGHT CASTING ROBI REED - HUMES SUPERVISORE MUSICALE PILAR MC
CURRY MUSICHE STEWARD COPELAND COSTUMI MARIE FRANCE MONTAGGIO CHRISTOPHER KOEFOED SCENOGRA
FIA DAN BISHOP DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA BILL POPE COPRODUTTORI MICHAEL BENNETT E STEVEN
SIEBERT COPRODUTTORI ESECUTIVI PRESTON HOLMES - STAN LATHAN PRODUTTORI ESECUTIVI TED FIELD
- RUSSELL SIMMONS E SCOTT KROOFF PRODOTTO DA DAMNIAN JONES - PAUL WEBSTER E ERICA HUGGINS

T R A M A

Vita dura per i musicisti Stretch e Spoon che, nel vedere Cookie, la loro amica-amante, in coma
per overdose alla sua prima esperienza di droga, decidono di 'ripulirsi'. Chi non ha l'assicura
zione puo' 'morire' nel dedalo di code degli uffici pubblici e nel malservizio generale, dove
proprio chi dovrebbe essere piu' assistito, perche' senza mezzi, e' meno tutelato. Solo
in caso di assoluta emergenza, vedi AIDS o condizioni gravissime, si ha il diritto al ricove
ro immediato. E sara' questa la soluzione procurarsi delle ferite e gabbare il sistema.
Cookie si risveglia dal coma, i due si disintossicano e la loro musica trova un produttore: un
finale semplice ma di speranza. Film denuncia dell'inadeguatezza del sistema al recupero tempe
stivo di chi si vuole rifare una vita disintossicandosi dal proprio vizio.

RISPETTO ALLA PRECEDENTE EDIZIONE SONO STATE APPORTATE LE SEGUENTI MODIFICHE:

- 1 Parte: - eliminazione della scena in cui Cookie accovacciata sulle gambe di Stretch commenta
con lui il fenomeno degli uomini che si fanno operare per diventare donne - mt 39,20
2 Parte: -nella scena in cui Stretch e Spoon in presenza dello spacciatore di colore e della sua
ragazza giapponese commentano la rissa con l'uomo cui hanno rifilato il bidone del falso video
registratore: eliminazione delle immagini della ragazza che sniffa cocaina - mt 12,80
3 Parte: -eliminazione della scena in cui Spoon e Stretch si iniettano la droga trovata in casa
dello spacciatore di colore ucciso dalla malavita (due tagli) - mt 59
4 Parte: -eliminazione delle inquadrature in cui Stretch si inietta la droga nel bagno della
mutua proprio mentre va fanno arruazione i poliziotti - mt 4,30 .\...

SEGUE ELENCO DELLE MODIFICHE APPORTATE AL FILM ''GRIDLOCK'D'' 2 EDIZIONE:

5 Parte: -nella scena dell'inseguimento di Spoon e Stretch da parte dei due malavitosi: eliminazione delle inquadrature\flash degli aghi conficcati nel braccio e della preparazione della droga nel cucchiaino - mt 3,40

TOTALE TAGLI METRI 114,30 - TOTALE FILM DOPO I TAGLI METRI 2.199

Direzione Generale

CINEMA e  
AUDIOVISIVO



Vista la legge 21 aprile 1962, n. 161;

SU CONFORME parere espresso dalla Commissione di revisione cinematografica di 1° grado

**DECRETA**

NULLA OSTA alla rappresentazione in pubblico del film .....

.....  
a condizione di non modificare in guisa alcuna il titolo, i sottotitoli e le scritture della pellicola, di non sostituire i quadri e le scene relative, di non aggiungerne altre e di non alterarne, in qualsiasi modo, l'ordine senza autorizzazione del Ministero

.....  
.....  
.....  
Ai fini esclusivi della revisione, se ne autorizza anche l'esportazione.

Questo film non è soggetto a revisione per l'esportazione.

Roma, li .....

TIMBRO e FIRMA

**N.B. - Il presente modulo non è valido se non è munito del timbro del Ministero**



edizione del film puo' ora essere consentita ai anche minori degli anni 14, in quanto il nuovo impianto privilegia gli aspetti comico\grotteschi della trama, incentrata sui tentativi di due tossicodipendenti di uscire dal tunnel della droga, nonostante la complessità e la mancanza di solidarieta' del sistema sanitario statunitense.

I tagli sono stati effettuati per un totale di metri 114,30 in 35\mm, come da elenco che segue:

1 Parte: - eliminazione della scena in cui Cookie accovacciata sulle gambe di Stretch commenta con lui il fenomeno degli uomini che si fanno operare per diventare donne - mt 39,20

2 Parte: - nella scena in cui Stretch e spoon in presenza dello spacciatore di colore e della sua ragazza giapponese commentano la rissa con l'uomo cui hanno rifilato il bidone del falso videoregistratore: eliminazione delle immagini della ragazza che sniffa cocaina - mt 12,80

3 Parte: - eliminazione della scena in cui Spoon e Stretch si iniettano la droga trovata in casa dello spacciatore di colore ucciso dalla malavita (due tagli) - mt 59

4 Parte: - eliminazione delle inquadrature in cui Stretch si inietta la droga nel bagno della Mutua proprio mentre vi fanno irruzione i poliziotti - mt 1,90

5 Parte: - nella scena dell'inseguimento di Spoon e Stretch da parte dei due malavitosi: eliminazione delle inquadrature/flash degli aghi conficcati nel braccio e della preparazione della droga nel cucchiaino - mt 3,40

La nuova edizione del film "GRIDLOCK'D" - non ancora suscettibile di sfruttamento televisivo in quanto non sono ancora decorsi i 24 mesi dalla prima uscita nelle sale cinematografiche - viene richiesta in applicazione

CECCHI GORI GROUP ITALIA S.p.A.  
M. TERESA GREGGENTI  
PROCURATORE SPECIALE

dell'art.11 del DPR 11\11\62 n.2029 (Regolamento di esecuzione della legge 21\4\62 n.161 sulla revisione dei film e dei lavori teatrali) nonché degli artt.12, comma 1 cpv. 1, e 27\bis, comma 3, del D.L. 14\1\1994 n.26, convertito in legge 23\2\94 n.153, recante interventi urgenti in favore del cinema.

Al riguardo si contesta l'interpretazione, finora conosciuta solo in via informale, delle due citate norme della recente legge "sul cinema", secondo la quale la "nuova revisione" di film (la c.d. "2^ edizione") non può essere richiesta se non dopo che siano trascorsi SETTE ANNI (2+5) dalla prima uscita del film nelle sale cinematografiche.

Si fa infatti rilevare che l'art.12, comma 1, cpv 1, stabilisce un "periodo di rispetto" (24 mesi) tra la "prima uscita" del film nelle sale cinematografiche e la sua programmazione televisiva, sull'evidente presupposto che questa ultima sia ammissibile e legittima.

L'art. 27\bis prescrive, invece, un "periodo di attesa" (5 anni) per la "nuova revisione", decorrente "dalla data di inizio della possibilità di sfruttamento televisivo dell'opera filmica, di cui all'art.12, comma 1 cpv 1, del decreto".

Le citate norme si riferiscono esclusivamente ai film la cui programmazione televisiva sia ammissibile e legittima perché, in caso contrario, per quelli esclusi dallo sfruttamento televisivo (film respinti o vietati ai minori degli anni 18), mai decorrerebbe il periodo di attesa o, paradossalmente, sarebbe sempre possibile chiedere un riesame alla Commissione di Revisione.

In effetti, nei primi 24 mesi dall'uscita del film nelle sale cinematografiche, la

CECCHI GORI GIORDA FINAMMVL S.p.A.  
M. TERPANI NOMELETTI  
PROCURATORE SPICIALE

legge - frutto evidente di un errato o mancato coordinamento del nostro legislatore nel disciplinare i settori cinematografico e televisivo - prescrive esattamente il divieto di diffusione televisiva, ma non il divieto di effettuare una nuova edizione del film al fine di derubricare le limitazioni imposte dalla Commissione di Revisione, rendendo perciò pienamente legittima la richiesta di revisione entro i due anni di "window" cinematografica.

Di conseguenza, il c.d. "periodo di attesa" stabilito dal legislatore nell'art. 27\bis viene a perdere ogni incidenza, giuridicamente valida, in ordine al momento in cui richiedere la revisione di film che abbiano ottenuto un n.o. limitato.

Un approfondito esame delle due norme, pertanto, deve far concludere per la possibilità di una revisione immediata del film, ancor prima dello scadere del periodo di "copertura cinematografica", per i seguenti motivi:

- 1) inammissibile diversità di disciplina riguardo a identiche opere dell'ingegno (film), destinate a diversi tipi di utilizzo;
- 2) le finalità sottese agli artt. 12 e 27\bis sono differenti: il primo mira a tutelare lo sfruttamento primario dell'opera nell'interesse del produttore e del gestore delle sale cinematografiche; l'art.27\bis stabilisce, invece, un periodo di attesa per un interesse generale quale quello di far ottenere un n.o. di proiezione in pubblico senza alcuna limitazione;
- 3) l'art. 12 vieta la sola diffusione televisiva del film per due anni, evidenziando la volontà del legislatore di delimitare con precisione tale divieto ed il suo disinteresse ad una nuova revisione del film in quel medesimo periodo;
- 4) il Consiglio di Stato con parere del 20\5\1977 ha precisato che nel caso di

CECCHI GORI GIUSEPPE  
M. TERESA GIORGETTI  
PROCURATORE SPECIALE

specie non si tratterebbe della reiterazione di un parere già espresso dalle Commissioni Consultive, su di un'opera cinematografica sufficientemente valutata nei suoi elementi essenziali e costitutivi, bensì di un diverso e limitato giudizio, inteso solo ad accertare se la rielaborazione come sopra apportata ad un film prima vietato ai minori possa ritenersi congruamente rispondente ai rilievi dapprima formulati dalla Commissioni stesse, nonché idonea ora a far consentire l'ammissione alla proiezione cinematografica anche dei minori stessi; ed il Consiglio di Stato già nel 1977 negava una diversa e restrittiva interpretazione in contrasto sia con la tutela di principio che l'ordinamento appresta alle opere di ingegno ed alle iniziative economiche, sia con la natura strettamente autorizzativa e non concessoria del n.o. al quale è assoggettata la proiezione in pubblico dei film;

5) ultima, ma più pregnante motivazione, consiste nel consentire il realizzarsi del presupposto assunto dall'art.12, finalizzato a rendere legittima la programmazione televisiva.

La revisione immediata è senza dubbio ammissibile quando sia funzionale al raggiungimento del citato presupposto.

Alla stregua di quanto sopra, si chiede che la riedizione del film "GRIDLOCK'D", così come in precedenza descritta, venga ammessa a nuova revisione ai sensi dell'art.11 del D.P.R. 11/11/1963, non sussistendo, in base alle argomentazioni suesposte, alcun divieto normativo.

Si chiede che codesta Amministrazione si pronunci in merito, nei modi e termini previsti dalla Legge 21/4/1962 n.161 e dalla Legge 7/8/1990 n.241, con riserva di ogni azione nelle sedi competenti, in caso di non accoglimento della presente istanza.

CECCHI GORI GROUP / IN.MA.VI. S.p.A.  
M. TERESA BERGETTI  
PROCURATORE SPECIALE



Al riguardo si richiama la sentenza n. 1984/98 in data 26.2.1998 (pubblicata in data 8.8.98) con la quale il TAR per il Lazio, nell'accogliere il ricorso presentato da altri operatori cinematografici, ha dichiarato l'illegittimità del "blocco settennale" della revisione cinematografica delle nuove edizioni di films già sottoposti ad un primo esame della Commissione di censura, annullando i provvedimenti adottati da codesto Ufficio che aveva eccepito l'inammissibilità di tali richieste, sulla base di una interpretazione restrittiva ed immotivata del combinato disposto degli artt. 12, 1° comma e 27bis, 3° comma, della Legge n. 153 del 1994 (peraltro di dubbia costituzionalità).

In considerazione di quanto sopra, si resta in attesa di conoscere, nel termine di 30 giorni dalla data della presente, ai sensi degli artt. 1 e 2 della Legge 7.8.1990 n. 241, le determinazioni di codesta Amministrazione in ordine alla richiesta di revisione della nuova edizione del film "GRIDLOCK'D".

Con osservanza.

Roma,

11 MAG. 2000

CECCHI GORI GROUP CINEMA.VI. S.p.A.  
M. TERESA GIORGETTI  
PROCURATORE SPECIALE



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

SPETTACOLO

UFFICIO V - RIPARTIZIONE III

ROMA

La sottoscritta Maria Teresa Giorgetti, in qualita' di procuratrice speciale della CECCHI GORI GROUP FIN.MA.VI. SPA con sede a Roma Via Valadier, 42 - delega i Sigg. Paolo De Biase e/o Francesco Fele a presentare e seguire la pratica relativa alla domanda di revisione della nuova edizione del film "GRIDLOCK'D" 2 edizione e ad essere ascoltati dalla Commissione di revisione cinematografica che esaminerà il film.

Con osservanza.

Roma, 11 maggio 2000

CECCHI GORI GROUP FIN.MA.VI. S.p.A.  
M. TERESA GIORGETTI  
PROCURATORE SPECIALE

